

## **Robert Bosch S.p.A. – Società Unipersonale Divisione Elettrodomestici**

### **Condizioni Generali di Fornitura**

Da utilizzarsi nei rapporti con imprenditori, società, enti pubblici e fondi speciali di diritto pubblico.

Le presenti condizioni generali di fornitura (“**Condizioni Generali**”) disciplinano gli ordini ed i contratti stipulati da Robert Bosch S.p.A. - Società Unipersonale (“**Bosch**”) per la fornitura di beni/servizi, salvo espresso diverso accordo scritto tra le parti.

#### **1. Disposizioni generali**

- 1.1 Le nostre forniture sono disciplinate unicamente dalle presenti Condizioni Generali. Eventuali termini e condizioni in contraddizione con le nostre Condizioni Generali o che si discostino dalle stesse non saranno considerati valide, salvo espressa approvazione di Bosch circa la loro applicazione. Le seguenti Condizioni Generali troveranno altresì applicazione anche nel caso in cui, pur essendo Bosch a conoscenza del fatto che le condizioni generali del cliente differiscono dalle presenti Condizioni Generali, Bosch abbia incondizionatamente effettuato la consegna al cliente.
- 1.2 Ai fini della loro validità, eventuali accordi orali stipulati prima o al momento della conclusione di un contratto devono essere confermati per iscritto da Bosch.
- 1.3 Qualora il cliente non accetti una quotazione di Bosch entro due settimane dal ricevimento della stessa, Bosch avrà il diritto di annullarla.
- 1.4 I preventivi dei costi non sono vincolanti e soggetti ad addebito se non altrimenti espressamente concordato.
- 1.5 Le presenti Condizioni Generali disciplineranno anche tutte le future consegne al cliente sino all'entrata in vigore di una nuova versione delle Condizioni Generali di Fornitura di Bosch.

#### **2. Prezzi**

- 2.1 Gli importi che verranno fatturati verranno calcolati secondo il listino prezzi in vigore alla data dell'ordine, più IVA. L'IVA non sarà addebitata soltanto nei casi in cui ricorrano le condizioni per applicare l'esenzione fiscale prevista ai sensi della normativa applicabile.
- 2.2 In assenza di accordi particolari, i prezzi si intenderanno FCA (luogo di consegna) (Incoterms 2010), escluso l'imballaggio.
- 2.3 Bosch si riserva il diritto di adeguare conformemente i propri prezzi in caso di riduzione o aumento dei costi dalla stessa sostenuti, intervenuti successivamente all'entrata in vigore del contratto con cliente, in particolare in caso di modifiche dei costi salariali dovute, ad esempio, a specifici contratti collettivi di lavoro, o variazioni dei prezzi dei materiali. Previa richiesta, Bosch indicherà tali modifiche al cliente.
- 2.4 I pezzi di ricambio ed i prodotti riparati saranno spediti al cliente a fronte di una ragionevole tariffa combinata (“flat”) per spedizione e imballaggio, oltre all'addebito per il servizio fornito da Bosch, eccetto il caso di responsabilità per difetti.

#### **3. Consegna, Date di consegna, Inadempimento**

- 3.1 Il prerequisite per l'esecuzione ed il rispetto delle date di consegna pattuite è che il cliente abbia adempiuto alle proprie obbligazioni di collaborazione e, in particolare, alla puntuale consegna di tutti i materiali, documentazione, approvazioni, verifiche ed autorizzazioni doganali da fornirsi a cura del cliente stesso ed il rispetto dei termini di pagamento concordati. Nel caso in cui tali prerequisite non vengano debitamente

soddisfatti in tempo utile, le date di consegna dovranno essere ragionevolmente estese; quanto detto non si applicherà qualora il fornitore sia il solo responsabile del ritardo.

- 3.2 Nel caso in cui il mancato rispetto della data di consegna sia dovuto a cause di forza maggiore, o ad altri impedimenti indipendenti dalla volontà di Bosch quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo guerra, atti di terrorismo, limitazioni alle importazioni o alle esportazioni, problemi sindacali, ivi inclusi eventuali impedimenti dei sub-fornitori, le date di consegna pattuite verranno adeguatamente estese. La stessa previsione si applicherà anche nel caso di azioni sindacali che coinvolgano Bosch o uno dei propri fornitori.
  - 3.3 In caso di inadempimento da parte di Bosch riguardo alla consegna, il cliente dovrà dichiarare, previa richiesta di Bosch ed entro un ragionevole periodo di tempo, se persiste nel richiedere l'effettuazione della consegna o se intende esercitare altri diritti previsti dalla legge.
  - 3.4 In caso di ritardo nella consegna entro un ragionevole lasso di tempo concordato tra le parti nel rispetto dell'art. 3.3, il cliente potrà risolvere il contratto secondo le disposizioni di legge solo nel caso in cui Bosch sia il responsabile del ritardo.
  - 3.5 Bosch ha il diritto di non dare corso all'ordine se il cliente è diventato insolvente anche con riferimento ad altre forniture con Bosch, e/o altri fornitori, o nel caso in cui le garanzie finanziarie del cliente sono diminuite in modo significativo.
  - 3.6 L'articolo 9 si applica anche alle richieste di risarcimento danni derivanti da ritardi nelle consegne.
  - 3.7 Se il cliente è in ritardo nell'accettazione o con colpa viola gli obblighi di collaborazione, Bosch ha il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti, ivi comprese ulteriori spese aggiuntive, per un importo pari allo 0,5% del prezzo dei prodotti, ma non superiore, nel complesso, al 5% del prezzo dei prodotti. Le parti contraenti si riservano il diritto di dimostrare i costi superiori o inferiori di spesa supplementare. Il diritto di presentare ulteriori richieste in caso di accettazione ritardata rimarrà inalterato.
  - 3.8 In caso di esecuzione parziale dell'ordine da parte di Bosch, quest'ultima ha il diritto di non dare corso ad un'altra esecuzione parziale dello stesso ordine. In questo caso, il cliente e qualsiasi terza parte non avrà il diritto di richiedere eventuali danni o richiedere che venga dato corso all'ordine.
- #### **4. Trasferimento del rischio**
- 4.1 La consegna si intende FCA (luogo di consegna) (Incoterms 2010), salvo espresso diverso accordo.
  - 4.2 Su richiesta del cliente e a spese dello stesso, Bosch potrà assicurare le spedizioni contro gli usuali rischi connessi al trasporto.
- #### **5. Reclami e segnalazione di difetti**
- 5.1 Il cliente è tenuto a comunicare a Bosch, per iscritto e tempestivamente, non oltre 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce, ogni eventuale difetto evidente. Il cliente è tenuto a segnalare per iscritto ogni altro eventuale difetto immediatamente dopo l'individuazione dello stesso.
  - 5.2 La data in cui viene inviata a Bosch la comunicazione di un difetto da parte del cliente verrà tenuta in considerazione ai fini della valutazione del rispetto del termine di cui sopra.
  - 5.3 Se la comunicazione del difetto risulta essere infondata, Bosch ha il diritto di chiedere al cliente un indennizzo per le eventuali spese sostenute.
  - 5.4 Le richieste avanzate per difetti sono escluse nel caso in cui la comunicazione del difetto non sia stata inviata entro i termini previsti.
- #### **6. Presa in consegna**
- 6.1 Il cliente non può rifiutare di accettare la consegna nel caso in

cui riscontri difetti di entità minore.

## **7. Difetti/Difetti relativi al titolo di proprietà**

7.1 Le pretese relative a difetti potranno essere avanzate entro il termine di 12 mesi dalla consegna. La precedente disposizione non troverà applicazione qualora la legge preveda un periodo più esteso, come ad esempio nel caso dell'articolo 131 paragrafo 2 del Decreto Legislativo N. 206/2005. Per ulteriori dettagli si prega di consultare la documentazione disponibile al seguente link: [www.bosch-pt.com/it](http://www.bosch-pt.com/it).

7.2 Il periodo di cui al punto che precede decorrerà dalla consegna del prodotto (trasferimento del rischio).

7.3 Nel caso in cui un difetto si manifesti durante il termine di cui sopra e la causa dello stesso esistesse già alla data di trasferimento del rischio, Bosch potrà adempiere alla conseguente prestazione, scegliendo a propria discrezione se correggere il difetto o consegnare un prodotto esente da difetti.

7.4 Qualora la prestazione successiva fallisca, il cliente potrà – senza pregiudizio alcuno ad eventuali richieste di risarcimento per danni - risolvere il contratto o ridurre l'importo del pagamento in base alle disposizioni di legge.

7.5 Il termine di cui sopra non ricomincerà a decorrere ex novo a seguito della prestazione avvenuta e volta a rimediare al difetto.

7.6 Le richieste avanzate dal cliente riguardo alle spese da affrontare ai fini della prestazione successiva, in particolare con riferimento ai costi di trasporto, mezzi di trasporto, manodopera e materiali, verranno disciplinate dalle disposizioni di legge applicabili. Si intenderanno tuttavia escluse nel momento in cui dette spese risultino incrementate a motivo del fatto che il prodotto consegnato è stato in seguito portato in un luogo diverso dal sito del cliente, a meno che tale trasferimento rientri nell'uso previsto del prodotto.

7.7 Le richieste relative a prestazioni successive saranno ritenute inammissibili nel caso in cui riguardino scostamenti irrilevanti dalla qualità pattuita, o qualora causino soltanto una riduzione minima in riferimento all'uso del prodotto. Gli altri diritti rimarranno inalterati.

7.8 Non sono considerati difetti:

- normale usura e deperimento;
- caratteristiche del prodotto e danni subiti dopo la data di trasferimento del rischio a causa di manipolazione, conservazione o montaggio impropri, mancato rispetto delle norme di installazione o movimentazione, o fatica o uso eccessivi;
- caratteristiche del prodotto o danno dovuto a cause di forza maggiore, a circostanze esterne particolari non previste dai termini contrattuali, o causato dall'uso del prodotto oltre il limite del normale utilizzo, o oltre l'uso previsto nei termini contrattuali;
- errori di software non riproducibili.

Le richieste per difetti non sono ammesse se il prodotto viene modificato da terzi, o se i difetti sono dovuti a installazione di parti fabbricate da terzi, a meno che il difetto lamentato non abbia alcun nesso causale con la modifica apportata.

Bosch non assume alcuna responsabilità riguardo alla qualità del prodotto per quanto attiene disegni o scelta dei materiali nel caso in cui il cliente abbia stabilito gli stessi.

7.9 Le richieste danti luogo ad azioni di regresso contro Bosch da parte del cliente sono ammesse soltanto nella misura in cui il cliente non abbia raggiunto un accordo con il proprio cliente di portata molto più ampia rispetto alle richieste ammesse dalla legge per i difetti, come ad esempio un accordo di composizione amichevole.

7.10 Le richieste in caso di difetti, ivi incluse richieste danti luogo ad azioni di regresso, da parte del cliente non verranno ammesse nella misura in cui il difetto sia stato risolto per il

cliente da un laboratorio/stazione di servizio specializzato non autorizzato da Bosch.

7.11 Gli articoli 7.3, 7.6 e 7.7 non si applicheranno se il prodotto risulta venduto dal cliente o dal cliente del cliente a un consumatore senza avere subito lavorazioni o essere stato installato in altro prodotto.

7.12 L'obbligo in capo a Bosch di pagare un risarcimento danni in presenza di difetti è disciplinato dall'articolo 9. Eventuali richieste di maggiore portata, o pretese avanzate dal cliente per difetti diversi da quelli descritti nel presente articolo 7 sono da ritenersi escluse.

7.13 Le disposizioni del presente articolo 7 si applicheranno mutatis mutandis ai difetti relativi al titolo di proprietà non costituenti violazione dei diritti di proprietà industriale di terzi.

## **8. Diritti di proprietà industriale e diritti d'autore**

8.1 Bosch non potrà essere ritenuta responsabile di richieste di risarcimento derivanti dalla violazione di diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi, o di diritti d'autore di terzi (di seguito, "diritto di proprietà industriale") se detto diritto di proprietà industriale è o era del cliente o di un'impresa nella quale il cliente detiene, direttamente o indirettamente, la maggioranza delle partecipazioni azionarie o dei diritti di voto.

8.2 Bosch non potrà essere ritenuta responsabile per richieste di risarcimento derivanti dalla violazione di diritti di proprietà industriale di terzi, a meno che almeno un diritto della proprietà industriale appartenente alla categoria dei diritti della proprietà non sia stato pubblicato dall'Ufficio brevetti europeo o in uno dei seguenti paesi: Repubblica federale tedesca, Francia, Gran Bretagna, Austria o USA.

8.3 Il cliente deve comunicare immediatamente a Bosch le (presunte) violazioni dei diritti di proprietà industriale e i rischi di violazione di cui venga a conoscenza e, su richiesta – per quanto possibile – permettere a Bosch di agire in giudizio (ivi incluso in procedimenti extra-giudiziali).

8.4 Bosch ha il diritto, a propria discrezione, di ottenere il diritto d'uso per un prodotto che violi un diritto di proprietà industriale, modificare lo stesso in modo che esso non violi tale diritto, o sostituire detto prodotto con altro equivalente che non violi il citato diritto di proprietà industriale. Nel caso in cui ciò non sia possibile a motivo di condizioni ragionevoli, o entro un ragionevole lasso di tempo, il cliente – nella misura in cui detto cliente abbia permesso a Bosch di apportare modifiche – godrà dei diritti di risoluzione previsti dalla legge. Nel rispetto dei suddetti requisiti, anche Bosch godrà del diritto di risoluzione. Quanto previsto dal precedente articolo 7.9 si applicherà di conseguenza. Bosch si riserva il diritto di promuovere l'azione alla quale ha diritto nel rispetto del primo paragrafo del presente articolo 8.4, sebbene la violazione del diritto di proprietà industriale non sia stata accertata da un tribunale con decisione avente valore di cosa giudicata, o non sia stata ravvisata da Bosch.

8.5 Sono escluse richieste di risarcimento da parte dal cliente qualora quest'ultimo sia responsabile della violazione del diritto di proprietà industriale, ovvero qualora il cliente non abbia sostenuto Bosch in misura ragionevole nella propria difesa a fronte di richieste di risarcimento inoltrate da terzi.

8.6 Le richieste di risarcimento presentate dal cliente saranno inoltre escluse nel caso in cui i prodotti siano stati fabbricati nel rispetto delle specifiche o istruzioni del cliente, o se la (presunta) violazione del diritto di proprietà industriale deriva dall'uso del prodotto in associazione con un altro prodotto non Bosch, o qualora i prodotti vengano utilizzati in maniera che Bosch non era in grado di prevedere.

8.7 L'obbligo di Bosch al pagamento dei danni in caso di violazioni dei diritti di proprietà industriale è disciplinato dall'articolo 9.

- 8.8 Le richieste a più ampio spettro, o le richieste diverse da quelle avanzate del cliente disciplinate dal presente articolo 8 e riguardanti la violazione di diritti di proprietà industriale di terzi sono escluse.
- 8.9 Le specifiche, i disegni, campioni, modelli, dispositivi e documenti che Bosch può aver spedito al cliente rimarranno di proprietà di Bosch. Il cliente li manterrà riservati.

## 9. Richieste di risarcimento danni

- 9.1 Bosch è tenuta al pagamento dei danni (di seguito, "risarcimento danni") in caso di violazione degli obblighi contrattuali e non contrattuali soltanto in caso di
- dolo o colpa grave,
  - lesioni mortali, danni fisici, o danni alla salute dovuti a dolo o colpa,
  - a fronte di una garanzia sulla qualità o durata,
  - violazione intenzionale o colposa di obblighi contrattuali sostanziali,
  - a fronte di una responsabilità di legge ai sensi degli articoli da 114 a 127 del Decreto Legislativo N. 206/2005, quando il cliente è un consumatore, in base alla definizione del Decreto Legislativo N. 206/2005; o
  - a fronte di qualsivoglia altra responsabilità oggettiva ai sensi della legge applicabile.
- 9.2 Il risarcimento danni per la violazione di obblighi contrattuali sostanziali è tuttavia limitato al danno prevedibile, tipico per il tipo di contratto, eccetto il caso di dolo ovvero di colpa grave, o a fronte di lesioni mortali, danni fisici, o danni alla salute, o ancora a fronte di una garanzia sulla qualità.
- 9.3 Sono escluse responsabilità per danni superiori a quanto previsto dall'articolo 9, a prescindere dalla natura giuridica della richiesta avanzata.
- 9.4 Nella misura in cui la responsabilità per i danni è esclusa nei confronti di Bosch, lo stesso vale anche per la responsabilità personale per i danni causati dai dipendenti, rappresentanti e delle persone che lavorano per Bosch ai fini dell'adempimento delle prestazioni di Bosch stessa
- 9.5 Nessuna inversione dell'onere della prova a svantaggio del cliente è connessa alle disposizioni che precedono.

## 10. Conservazione del titolo di proprietà

- 10.1 Bosch conserva il titolo di proprietà sui prodotti consegnati fino alla completa soddisfazione di tutti i crediti cui la stessa abbia diritto in base al rapporto commerciale, attuali e futuri.
- 10.2 Tenuto conto che sui prodotti per cui Bosch conserva il titolo di proprietà è richiesta un'attività di manutenzione ed ispezione, il cliente è tenuto svolgere tale attività puntualmente a proprie spese.
- 10.3 Il cliente gode del diritto di elaborare i prodotti di Bosch, o di collegare gli stessi ad altri prodotti nel corso dell'attività del cliente stesso. A titolo di garanzia dei crediti di Bosch esposti nell'articolo 10.1, Bosch acquisirà la comproprietà dei prodotti creati da detti elaborazione o collegamento. Il cliente ci trasferisce già sin d'ora la citata comproprietà. Quale obbligazione contrattuale accessoria, il cliente è tenuto a conservare gratuitamente le merci sulle quali Bosch conserva il titolo di proprietà. L'importo della partecipazione di comproprietà sarà determinato dal rapporto fra il valore del prodotto (calcolato in conformità con l'importo della fattura finale, IVA inclusa) e il valore del prodotto creato attraverso l'elaborazione e il collegamento nel momento di tale elaborazione o collegamento.
- 10.4 Il cliente godrà del diritto di vendere i prodotti nel corso della sua attività a fronte di pagamenti in contanti, o della conservazione del titolo di proprietà. Il cliente cede a Bosch fin d'ora tutti i crediti in toto unitamente a tutti i diritti accessori dei quali gode a fronte dell'ulteriore vendita del prodotto di Bosch,

indipendentemente dal fatto che il prodotto di Bosch sia stato ulteriormente elaborato o no. I crediti ceduti fungono da garanzia dei crediti di Bosch come detto all'articolo 10.1. Il cliente ha il diritto di incassare i crediti ceduti. Bosch può revocare i diritti del cliente di cui al presente articolo 10.4 nel caso in cui detto cliente non adempia regolarmente agli obblighi di pagamento nei confronti di Bosch, sia in ritardo con i pagamenti, sospenda i pagamenti o se sono state avviate procedure fallimentari o simili. Bosch può anche revocare i diritti del cliente a norma del presente paragrafo 10.4 se la posizione patrimoniale del cliente si è deteriorata materialmente o minacci di deteriorarsi o se il cliente è insolvente o sovra indebitato.

- 10.5 Su richiesta di Bosch, il cliente deve comunicare immediatamente per iscritto a Bosch i soggetti ai quali ha venduto i prodotti per cui Bosch ha conservato il titolo di proprietà o la comproprietà, nonché i crediti ai quali il cliente ha diritto a fronte di detta vendita ed è tenuto a presentare a Bosch gli atti relativi alla cessione dei crediti ufficialmente autenticati, a proprie spese.
- 10.6 Il cliente non gode del diritto di disporre altrimenti dei prodotti sui quali Bosch ha conservato il titolo di proprietà o comproprietà, né sui crediti ceduti a Bosch. Il cliente deve comunicarci immediatamente eventuali sequestri relativi ai diritti dei prodotti o crediti, o a altri pregiudizi sugli stessi di nostra proprietà, in toto o in parte. Il cliente sopporterà tutti i costi necessari al fine di annullare il sequestro dei beni o delle garanzie da parte di terzi sui quali Bosch vanta titoli di proprietà e di ricreare il prodotto nella misura in cui sia impossibile riottenere i beni da detti terzi.
- 10.7 In caso di inadempimento riguardo ai pagamenti o di qualsivoglia altra colpevole violazione di importanti obbligazioni contrattuali da parte del cliente, Bosch godrà del diritto di chiedere la restituzione dei prodotti sui quali ha conservato il titolo di proprietà o detiene un diritto di pegno in base a principi di equità. Nel caso in cui Bosch eserciti tale diritto, ciò costituirà risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui Bosch lo dichiarerà.
- 10.8 In caso di istanza per l'apertura di una qualsiasi procedura concorsuale nei confronti del cliente, ovvero proposta di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis L.F. o altro tipo di accordo di componimento con i creditori del cliente, Bosch godrà del diritto di risolvere immediatamente il contratto e di richiedere la restituzione immediata della merce consegnata.
- 10.9 Qualora il valore della garanzia in essere a favore di Bosch superi la somma dei crediti vantati per un totale di oltre il 10%, Bosch potrà avvalersi di detta garanzia in tale misura, a propria discrezione e previa richiesta del cliente.

## 11. Risoluzione

- 11.1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1454 c.c., Bosch avrà il diritto di risolvere immediatamente l'ordine/contratto/fornitura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., nei seguenti casi:
- Il cliente sospenda, totalmente o parzialmente, il pagamento di eventuali somme dovute a Bosch in merito alle forniture;
  - Il cliente si rifiuti di ritirare i prodotti forniti;
  - Il cliente riveli a terzi informazioni commerciali e tecniche (come definite al successivo articolo 13);
  - In caso di istanza per l'apertura di una qualsiasi procedura concorsuale nei confronti del cliente, ovvero proposta di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis L.F. o altro tipo di accordo di componimento con i creditori del cliente, oppure in caso di protesti o di pendenza di espropriazione forzata di

- attività mobiliari, immobiliari, o presso terzi;
  - Il cliente risulti insolvente o sovra-indebitato;
  - Il cliente abbia una posizione attiva in deterioramento, ovvero che si deteriorerà con ogni probabilità, e - di conseguenza - l'adempimento agli obblighi di pagamento nei confronti di Bosch saranno compromessi;
  - Il cliente sia soggetto a variazioni della struttura aziendale;
  - Il cliente si rifiuti, su richiesta di Bosch, di concedere garanzie.
- 11.2 A seguito di risoluzione, il cliente permetterà immediatamente a Bosch ovvero ai propri agenti di avere accesso ai prodotti per i quali tali soggetti hanno conservato il titolo di proprietà e consegnerà i prodotti a Bosch, ovvero ai suoi agenti. A seguito di comunicazione di risoluzione, Bosch potrà altresì commercializzare i prodotti di cui abbia conservato la proprietà, al fine di soddisfare le pretese della stessa nei confronti del cliente.
- 11.3 Il presente articolo 11 non sarà di pregiudizio a tutti i diritti e le azioni previsti dalla legge a favore di Bosch.

## 12. Controllo delle esportazioni

- 12.1 Le forniture e i servizi (prestazioni contrattuali) sono soggetti alla condizione che non vi siano ostacoli alla prestazione derivanti da normative nazionali o internazionali di controllo delle esportazioni, in particolare le misure di embargo o altre sanzioni. Il cliente si impegna a fornire tutte le informazioni e la documentazione che è richiesta per l'esportazione e la spedizione. Ritardi dovuti agli esami per l'esportazione o procedure di approvazione rendono le scadenze e le date di consegna inapplicabili. Se le autorizzazioni necessarie non sono concesse oppure se la consegna e il servizio non possono essere approvati, il contratto si considera non concluso con riferimento alle parti interessate.
- 12.2 Bosch ha il diritto di risolvere il contratto senza preavviso alcuno nel caso in cui tale risoluzione sia necessaria per ottemperare a disposizioni di legge nazionali o internazionali.
- 12.3 In caso di risoluzione ai sensi del precedente articolo 12.2, il cliente non ha diritto di agire per il risarcimento di eventuali danni o altri diritti a seguito della risoluzione del contratto.
- 12.4 Quando il cliente rende disponibili prodotti forniti da Bosch (hardware e/o software e/o tecnologia e i relativi documenti, indipendentemente dal modo in cui sono resi disponibili) e lavoro e servizi svolti da Bosch (ivi compreso il supporto tecnico di qualsiasi tipo) a soggetti terzi in Italia e all'estero, il cliente deve rispettare le disposizioni applicabili, rispettivamente, a livello nazionale ed internazionale sul controllo delle ri-esportazioni.

## 13. Confidenzialità

- 13.1 Tutte le informazioni commerciali e tecniche provenienti da Bosch (ivi incluse le caratteristiche deducibili dalla merce o dal software consegnati e altre conoscenze o esperienza) non dovranno essere divulgate a terzi, a meno che e nella misura in cui le stesse non siano dimostrabilmente di dominio pubblico, o a meno che Bosch non ne abbia deciso la rivendita attraverso il cliente, e potranno essere messe a disposizione unicamente di coloro, all'interno dell'azienda del cliente, che ne debbano necessariamente fare uso e che saranno tenuti a mantenere sulle stesse il massimo riserbo; dette informazioni rimarranno di esclusiva proprietà di Bosch. Tali informazioni non potranno essere riprodotte, né utilizzate a fini commerciali senza il previo consenso scritto di Bosch. Su richiesta di Bosch, tutte le informazioni derivanti dalla stessa (ivi incluse, ove applicabile, le copie o i duplicati predisposti) e la merce messa a disposizione

facendo ricorso al prestito/comodato dovranno essere restituite immediatamente e totalmente a Bosch, ovvero essere distrutte.

- 13.2 Bosch di riserva tutti i diritti sulle informazioni menzionate nell'articolo 13.1 che precede (ivi inclusi il diritto d'autore e il diritto di presentare domande relative a diritti di proprietà industriale, quali brevetti, modelli d'utilità, tutela brevettuale dei semiconduttori, ecc.).

## 14. Termini di pagamento

- 14.1 Salvo diverso accordo, il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di fatturazione, senza deduzioni di alcun genere. Bosch potrà inoltre vincolare la consegna al contestuale pagamento (ad es. in contanti alla consegna, o con servizio di addebito diretto in conto), o al pagamento anticipato.
- 14.2 Bosch ha il diritto di compensare i pagamenti effettuati a fronte del più vecchio credito scaduto.
- 14.3 In caso di ritardo nel pagamento, abbiamo il diritto di addebitare un interesse di mora pari al 10%. Resta comunque fermo il diritto di Bosch di avanzare richieste di risarcimento per eventuali ulteriori danni.
- 14.4 Il pagamento tramite cambiale è ammesso soltanto previo accordo scritto con Bosch. Quest'ultima accetta soltanto cambiali e assegni salvo buon fine e questi non costituiranno pagamento fino a quanto non saranno onorati. Il costo di riscatto è a carico del cliente.
- 14.5 Se il cliente è in ritardo nel pagamento Bosch ha il diritto di richiedere il pagamento immediato, in contanti, di tutti i crediti dovuti derivanti dal rapporto commerciale e per il cui mancato pagamento non vi è alcuna giustificazione legittima. Tale diritto non può essere escluso da un rinvio del pagamento o dall'accettazione di cambiali o assegni.
- 14.6 Il cliente godrà unicamente del diritto di compensare eventuali controprestazioni nel momento in cui queste non siano contestate, o siano oggetto di sentenze di tribunale passate in giudicato o siano pronte per la decisione a seguito di una causa pendente.
- 14.7 Il cliente godrà unicamente del diritto di trattenere i pagamenti nella misura in cui le sue contro richieste siano indiscusse, definite con sentenza passata in giudicato o siano pronte per la decisione a seguito di una causa pendente.
- 14.8 Nel caso in cui il cliente non dovesse pagare tempestivamente, anche solo in parte, la somma relativa alla fornitura, Bosch potrà richiedere immediatamente la somma rimanente, anche se non ancora scaduta (decadenza dal termine).

## 15. Varie

- 15.1 Nel caso in cui una delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali e gli ulteriori accordi raggiunti siano o divengano nulli, ciò non inficerà la validità delle rimanenti disposizioni di dette Condizioni Generali. Le parti sono tenute a sostituire la disposizione nulla con altra quanto più vicina possibile a quella nulla per effetti economici.

## 16. Tutela dei dati personali

- 16.1 Come previsto dall'articolo 13 del Codice Privacy (Decreto Legislativo 196/03) Bosch informa il cliente che i dati personali dallo stesso forniti verranno utilizzati solo per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. I dati potranno essere comunicati ad altre società cui Bosch affida specifiche attività nell'ambito della fornitura. Il cliente potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice Privacy, quali la correzione, aggiornamento e cancellazione dei propri dati. Il Titolare del trattamento è Robert Bosch S.p.A, via Petitti 15. Milano.

### **17. Legge applicabile e foro competente**

- 17.1 Tutti i rapporti fra Bosch ed il cliente si intendono vincolanti e da interpretarsi unicamente nel rispetto della legislazione italiana, escludendo le norme sui conflitti e di leggi e la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni (CISG).
- 17.2 Per qualsiasi controversia relativa o connessa alle presenti Condizioni Generali sarà esclusivamente il Foro di Milano.

### **18. Codice Etico e Code of Business Conduct**

- 18.1 Il cliente dichiara di aver preso visione e di rispettare i contenuti del Codice Etico e del Code of Business Conduct in vigore presso Robert Bosch S.p.A., consultabili sul sito [www.bosch.it](http://www.bosch.it).
- 18.2 Il cliente dichiara di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale per Bosch ai fini della sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, di eventuali successivi contratti con il cliente e, in generale, ai fini del mantenimento del rapporto contrattuale / commerciale con il cliente.

### **19. Negoziazione delle clausole**

- 19.1 Le parti riconoscono convengono che tutti gli articoli sono stati oggetto di trattativa tra le parti.

Il cliente con la presente riconosce di aver letto e compreso completamente il significato delle presenti Condizioni Generali di Fornitura.

---

*[firma del Cliente]*

Inoltre, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano, il Cliente approva nello specifico le seguenti clausole delle presenti Condizioni Generali di Fornitura:

- Art. 2.3 – (aggiustamento del prezzo);  
Art. 3.5 – (Evasione ordini);  
Art. 3.8 – (esecuzione parziale degli ordini);  
Art. 7 – (Difetti / Difetti relativi al titolo di proprietà);  
Art. 8 - (Diritti di proprietà industriale e diritti d'autore);  
Art. 9 - (Richieste di risarcimento danni);  
Art. 10 – (Conservazione del titolo di proprietà);  
Art. 11 – (Risoluzione);  
Artt. 12.2 e 12.3 - (Risoluzione per ottemperanza a leggi);  
Art. 14.1 - (Consegna condizionata);  
Art. 14.6 e 14.7 – (Compensazione di controricorsi / trattenimento pagamenti);  
Art.14.8 – (Decadenza dal termine);  
Art. 17 – (Legge applicabile e foro competente)  
Art. 18 – (Codice Etico e Code of Business Conduct)

---

*[firma del Cliente]*